

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12515

Rilevato che

- con la sentenza impugnata la CTR calabrese accoglieva l'appello della società contribuente e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava l'illegittimità degli atti impugnati, avviso di accertamento e cartella di pagamento impugnate, per IVA, IRAP e IRES riferiti all'anno 2005;
- con tali atti l'Amministrazione Finanziaria riprendeva a tassazione costi relativi all'acquisto di beni e servizi alcuni non riconducibili a beni strumentali riscontrati nel libro cespiti e altri non inerenti comunque all'attività d'impresa; tutto ciò a seguito di redazione di PVC da parte di funzionari dell'Ufficio;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi, il terzo dei quali formulato in via di subordine;
- la società contribuente è rimasta intimata di fronte a questa Corte;

Considerato che

- preliminare all'esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell'intimato contribuente e della mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad opera dell'Ufficiale giudiziario che risulta aver provveduto, come da documentazione prodotta, alla spedizione dell'avviso in data 22 maggio 2014;
- come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 3337/2017, 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; ne consegue che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. n. 16354/2007); pertanto la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta - non la mera nullità ma - la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione: da ciò discende l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio e del rapporto processuale, di conseguenza, quando — come nel caso in esame — manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. n. 3764/1995; n. 11257/2003; n. 2722/2005 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. n. 16354/2007);
- nella specie l'Agenzia delle Entrate ricorrente non ha allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, né ha dedotto l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018);
- ritiene la Corte anche in questo caso che sia la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., sia l'analogo avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., siano ambedue richieste dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (naturalmente ove, come in questo caso, difetti la costituzione in giudizio della controparte e il conseguente effetto sanante del vizio in parola) e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio e del rapporto processuale. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c.,



ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. fermo restando che il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982;

- il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;
- non vi è luogo a provvedere sulle spese, costituzione dell'intimato contribuente;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.

